

**Procedure di nomina riferite ai**

**Consigli di disciplina territoriale (CDT)**

**e**

**Consiglio di disciplina Nazionale (CDN)**

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL C.D.N.  
presso il  
COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI

**Art. 1**

**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri del Consiglio di Disciplina Nazionale (di seguito CDN) presso il Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani (di seguito COLNAZ).

**Art. 2 (Consigli di disciplina)**

1. Presso il COLNAZ è istituito il CDN che svolge compiti di riesame avverso le decisioni disciplinari emessa dai Consigli di Disciplina Territoriali (di seguito CDT).

2. Il CDN è composto da 5 membri. Le funzioni di Presidente del CDN sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo (in caso di pari anzianità di iscrizione vale il corrispondente criterio anagrafico). Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo (in caso di pari anzianità di iscrizione vale il corrispondente criterio anagrafico).

3. Il CDN opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

4. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del CDN sono svolti dal personale del COLNAZ.

**Art. 3**

**(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)**

1. La carica di Consigliere del CDN e Consigli di disciplina presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci è incompatibile con la carica di Consigliere presso il Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci e con la carica di Consigliere del COLNAZ.

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti.

**Art. 4 (Nomina e Durata)**

1. I componenti dei CDN sono nominati dal COLNAZ, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto e restano in carica per 5 anni.

2. Gli iscritti all'albo che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del CDN devono presentare ai propri Collegi Regionali / Provinciali di appartenenza la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo COLNAZ.

3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Collegio regionale/provinciale apposita domanda in forma scritta, che verrà trasmessa senza indugio al COLNAZ, con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato *curriculum vitae* che attesti il possesso di competenze in materia di contenzioso giuridico; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal COLNAZ e messo a disposizione sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo dei Maestri di Sci da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;
- di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

6. Il COLNAZ forma l'elenco definitivo derivante dalla somma delle candidature pervenute dai Collegi Regionali e Provinciali, nella prima seduta utile. La selezione dei 5 membri del CDN avviene mediante procedura di identificazione dei curricula più idonei.

8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del COLNAZ in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

## **Art. 5**

### **(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)**

1. Ogni componente del CDN che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi

o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

#### **Art. 6 (Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'insediamento del nuovo CDN, la funzione disciplinare di secondo grado è svolta dal CDN in carica.
2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del nuovo CDN sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

#### **Art. 7**

##### **(Pubblicità ed entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI C.D.T.  
presso i  
COLLEGI REGIONALE / PROVINCIALI DEI MAESTRI DI SCI

**Art. 1**

**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci.

**Art. 2 (Consigli di disciplina)**

1. Presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da da tre a cinque consiglieri iscritti all'albo professionale. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

3. I Consigli di disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

4. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Collegio Regionale / Provinciale presso il quale questo è istituito.

**Art. 3**

**(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)**

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci è incompatibile con la carica di Consigliere presso il Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci e con la carica di Consigliere del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci (COLNAZ).

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 12.

**Art. 4 (Nomina)**

1. I componenti dei Consigli di disciplina presso i Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci.

2. Gli iscritti all'albo che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci.

3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Collegio regionale/provinciale apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato *curriculum vitae* che attesti il possesso di competenze in materia di contenzioso giuridico; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo dei Maestri di Sci da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 1° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci;
- di non aver riportato condanne irrevocabili, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

6. Il Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a nominare.

8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi curricula professionali.

10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci ed al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e verrà pubblicata sul sito Internet del Collegio Regionale / Provinciale dei Maestri di Sci.

#### **Art. 5**

##### **(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)**

1. Ogni componente del Consiglio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

#### **Art. 6 (Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Collegi Regionali / Provinciali dei Maestri di Sci in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

#### **Art. 7**

##### **(Pubblicità ed entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.